



# COMUNE DI STILO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Comune di Stilo (RC)



05 DIC 2018

Nr. 0006980

Titolario

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

ALLA GIUNTA COMUNALE

SEDE

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 - Modifica articolazione della prestazione lavorativa del dipendente comunale - Istruttore Tecnico. Indirizzo agli uffici comunali.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

**Considerato**

- che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

**Visto**

- che il geom. Giorgio Tropeano è impiegato a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune con contratto a tempo parziale pari a undici ore;
- il decreto sindacale n. 6 del 26.07.2018 di conferimento di incarico al citato dipendente di Responsabile di struttura dello Sportello Unico per le attività produttive, nonché quale responsabile dell'intero procedimento unico, che comprende settori complessi ed eterogenei;
- che all'interno del Settore Tecnico-manutentivo insistono servizi complessi ed essenziali, e sui relativi procedimenti il geom. Tropeano è puntualmente chiamato a collaborare;

**Considerato**

- che il processo di attuazione degli obiettivi posti degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità oraria del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;
- che l'attuale impiego del dipendente in oggetto, in *part time* a 11 ore settimanali potrebbe ridurre, vista la quantità, la eterogeneità e la complessità delle funzioni e dei procedimenti di competenza del Settore, quella tempestività di risoluzione richiesta dagli organi istituzionali, dagli uffici e dai servizi comunali, dall'utenza, dai dipendenti assegnati e dalla normativa vigente;
- che l'impiego parziale pari a 11 ore, unitamente al notevole carico di lavoro di competenza del Settore di appartenenza, ad oggi risulta inadeguato rispetto alle attribuzioni e potrebbe

condizionare di fatto lo svolgimento del Servizio per motivazioni non imputabili al personale assegnato al Settore medesimo;

**Considerato**, altresì, che anche il Responsabile del Settore Tecnico è assunto a tempo indeterminato e a part time a 18 ore settimanali;

**Che** dal 01.12.2018 è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, il dipendente geom. Giorgio Speciale, il quale era inquadrato come Istruttore Tecnico a tempo pieno;

**Richiamato** il CCNL comparto Funzioni Locali del 2018 relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

**Vista** la nota interpretativa dell'Aran, n. 315 /2012;

**Richiamati** i seguenti pareri della Corte dei Conti:

-Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";

-Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania - nel quale si attesta quanto segue "questo onsesto dubita oggi fortemente(....) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma....), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro parttime cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (....), una proporzionale, maggiore retribuzione";

-Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una trasformazione da parttime a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata";

-Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)";

-Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse";

-Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di tetto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time".

**Considerato** quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

**Dato atto** che l'aumento di 23 ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

**Considerato** che l'Ufficio Finanziario ha verificato l'esatta corrispondenza in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale, nella specie:

**Vista** la riduzione della spesa di personale registrata per effetto delle cessazioni intervenute nell'anno 2018;

**Dato atto**

-che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per il lavoratore citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

-che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

-che tutto quanto sopra, relativamente alla mancanza di vincoli di spesa, è stato accertato dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile sulla presente proposta;

**Considerato** altresì che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

**Precisato** che l'aumento a 34 ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

**Valutata** l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dell'istruttore tecnico geom. Giorgio Tropeano, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazione sopra esposte;

**Dato atto** che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente proposta deliberazione avviene dietro attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, con relativo "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

**Ritenuto**

- di poter apportare variazioni in aumento, alla durata della prestazione lavorativa del dipendente geom. Giorgio Tropeano, Istruttore Tecnico, cat. CI, lavoratore part-time in forza all'Ente precisamente con un incremento orario settimanale da 11 (undici) ore a 34 (trentaquattro) ore al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti del Settore Tecnico;

- di demandare agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Visto

Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico Degli Enti Locali";

Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego";

Il vigente Statuto Comunale;

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

#### PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa del dipendente geom. Giorgio Tropeano, Istruttore Tecnico, cat. giuridica ed economica CI, part-time in forza all'Ente, con un incremento orario settimanale da 11 (undici) ore a 34 (trentaquattro) ore, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi, e dei conseguenti atti e procedimenti amministrativi del Settore Tecnico dell'Ente;
- 3) che gli effetti del presente atto avranno decorrenza dal 02.01.2019 fino al 31.12.2019 e potranno essere prorogati in caso di sussistenza delle condizioni sopra rappresentate;
- 4) di prendere atto successivamente che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento sia compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica;
- 5) di demandare ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

Ing. Domenico Sodaro

